

**CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA MESSA A
DISPOSIZIONE DI RISORSE INTESTATE FONDO UNICO DI GIUSTIZIA**

TRA

Equitalia Giustizia SpA (d'ora in poi anche "EqG"), con sede legale in Roma, viale di Tor Marancia n.4, P.IVA 09982061005, rappresentata dall'Amministratore delegato Ing. Lucio Calce, domiciliato per la carica presso la sede sociale

e

Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (d'ora in poi anche "ANBSC"), con sede legale in Roma, via del Quirinale n.28, C.F. 92069980800, rappresentata dal Direttore dott.ssa Maria Rosaria Laganà, domiciliato per la carica presso la sede sociale

di seguito "le Parti"

VISTO l'art.61, comma 23, del DL 25.06.2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 06.08.2008, n. 133) e l'art. 2 del DL 16.09.2008, n. 143 (convertito, con modificazioni, dalla legge 13.11.2008, n. 181), ai sensi dei quali il "Fondo unico giustizia" è il fondo nel quale affluiscono principalmente le risorse finanziarie oggetto di sequestri penali e amministrativi, nonché di misure di prevenzione di cui alla legge 31.05.1965, n. 575 (quest'ultima abrogata dal D.lgs. 06.09.2011, n. 159). Per effetto di tali disposizioni di legge, gli operatori finanziari che ne sono depositari devono intestare "Fondo unico giustizia", a seguito della notifica dei relativi provvedimenti cautelari;

VISTO il DM 30.07.2009, n. 127, emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, in attuazione dei predetti art. 61, comma 23, del DL n. 112 e dell'art. 2, comma 6, del DL n. 143, con il quale è definito l'ambito oggettivo di applicazione della suddetta normativa e sono disciplinate le modalità di gestione amministrativa e finanziaria, di rendicontazione, di restituzione agli aventi diritto e di devoluzione allo Stato delle somme intestate "Fondo unico giustizia";

VISTO in particolare l'art. 5, comma 2, del citato DM n. 127, che disciplina le modalità operative con le quali Equitalia Giustizia, quale gestore *ex lege* del "Fondo unico giustizia", mette a disposizione degli amministratori giudiziari le somme o i beni oggetto di sequestro o confisca;

VISTO l'art. 38, comma 7, del D.lgs. 06.09.2011, n. 159, che prevede che le disposizioni relative all'amministratore giudiziario si applicano anche ad ANBSC, istituita con DL 04.02.2010, n. 4 (convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010 n. 50) poi recepito dal medesimo D.lgs. n. 159, con il compito, tra gli altri, ai sensi dell'art. 110, di assicurare l'unitaria ed efficace amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata al fine di garantire un rapido utilizzo di tali beni;

VISTO il medesimo art. 110 del citato D.lgs. n. 159/2011, il quale, al comma 2, lett. a), dispone che - per l'esercizio dei propri compiti istituzionali - l'ANBSC acquisisce attraverso il proprio sistema informativo: "... dati, documenti e informazioni oggetto di flusso di scambio, in modalità bidirezionale,

con il sistema informativo del Ministero della giustizia, dell'autorità giudiziaria, con le banche dati e i sistemi informativi delle prefetture-uffici territoriali del Governo, degli enti territoriali, delle società Equitalia ed Equitalia Giustizia, delle agenzie fiscali e con gli amministratori giudiziari ...”;

VISTO il dPR 15.12.2011 n.233, che regola i flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti ad ANBSC per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTI in particolare l'art.1 del citato dPR n.233/2011, che disciplina il sistema informativo di ANBSC e l'art.3, comma 3, che stabilisce che ANBSC stipula apposite convenzioni, previo parere di DigitPA, con le pubbliche amministrazioni e gli enti e soggetti pubblici o privati di cui all'art.2, comma 4, per definire le procedure e i livelli di accesso;

VISTO l'art. 50-ter del d.lgs. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale) che istituisce la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND);

VISTA la direttiva adottata con decreto 05.12.2023 PCM - Dipartimento per la trasformazione digitale recante *“Misure per l'attuazione dell'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005”*;

CONSIDERATO il Provvedimento prot. 2011/3401 del 20.01.2011 emesso da Equitalia Giustizia S.p.A. ai sensi dell'art.5 del DM n. 127/2009 e dell'art.38, comma 7 del d.lgs. n.159/2001 per la messa a disposizione di ANBSC, nei limiti della provvista disponibile, le somme giacenti sui conti intestati *“Fondo unico giustizia”* riferibili a compendi oggetto di confisca di prevenzione di cui alla legge n.575/1965 o di sequestro o di confisca penale di cui all'art.12-sexies, comma 4-bis, primo periodo, del DL 08.06.1992, n.306 (convertito, con modificazioni, dalla legge 07.08.1992, n. 356), per il compimento di tutti gli atti di gestione consentiti dalla legge per la conservazione l'amministrazione dei beni facenti parte dei compendi medesimi;

CONSIDERATA l'opportunità di regolamentare lo scambio di dati, documenti e informazioni tra EqG e ANBSC relativo alla suddetta messa a disposizione, ai sensi del citato art.3 del dPR 233/2011;

CONSIDERATO che le Parti, in conformità al mutato quadro normativo introdotto dal citato art. 50-ter del CAD e dal Decreto 05.12.2023 del Dipartimento per la trasformazione digitale, concordano nel ritenere superato l'obbligo di parere preventivo di DigitPA, oggi AgID, previsto dall'art. 3, comma 3, del dPR n. 233/2011;

visto e considerato quanto sopra,

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art.1 Portale di interfaccia e cooperazione applicativa

1. Lo scambio di dati, documenti e informazioni operative tra le Parti avviene mediante il Portale di interfaccia che EqG provvederà a rendere disponibile entro il primo quadrimestre dell'anno 2026, nonché, per le informazioni da definire in seguito all'avvio del Portale di Interfaccia, relative ai servizi di cooperazione applicativa, tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND). Tali servizi, la cui configurazione operativa sarà definita successivamente all'avvio del Portale, saranno attivati in una fase successiva, pur costituendo parte integrante del presente Accordo.
2. La data di rilascio del Portale sarà preventivamente comunicata tra le Parti, con congruo preavviso, al fine di consentire un'adeguata pianificazione delle attività correlate. Prima del rilascio, le Parti svolgeranno attività di sperimentazione e test, finalizzate a verificarne il corretto funzionamento e a condividere eventuali esigenze di miglioramento o adeguamento.

3. Le attività oggetto di scambio di dati, documenti e informazioni - e dunque l'ambito applicativo della convenzione - sono dettagliate nel documento allegato, denominato "Schema di flusso del portale di interfaccia", che costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione.

Art.2 Procedure e livelli di accesso

1. Le modalità di accesso, utilizzo e gestione operativa del Portale di interfaccia, nonché i profili di sicurezza, tracciabilità e conservazione dei dati, saranno regolati da un documento tecnico che verrà condiviso tra le parti all'avvio dell'attività di sperimentazione, come prevista al precedente punto 2 dell'articolo 1, e che sarà disponibile e pubblicato sullo stesso Portale. Una volta avviata la cooperazione applicativa, nelle medesime modalità, saranno pubblicati anche i relativi documenti e le informazioni ad essa pertinenti.

Art.3 Formazione

1. Le Parti convengono che EqG si impegna a fornire ad ANBSC l'attività formativa dedicata all'utilizzo del Portale (con contestuale sintetico inquadramento del funzionamento del Fondo Unico Giustizia), con l'obiettivo di assicurare un efficace utilizzo del Portale messo a disposizione.
2. L'erogazione della formazione sarà svolta preferibilmente da remoto, tramite piattaforme digitali individuate dalle Parti, al fine di garantire maggiore flessibilità organizzativa e ottimizzazione dei tempi ovvero in presenza in aula formativa attrezzata in Roma messa a disposizione dall'ANBSC.
3. La formazione sarà concordata tra le Parti con congruo anticipo, al fine di consentire la corretta programmazione delle attività e la disponibilità dei partecipanti, nel limite di n. 2 giornate (se del caso anche frazionate). Eventuali sessioni ulteriori potranno essere definite previo accordo tra le Parti.
4. Al fine di consentire la più corretta e proficua collaborazione operativa tra le parti, si conviene che EqG fornirà supporto didattico e docenza per le iniziative di formazione interna del personale dell'ANBSC in materia di Fondo Unico Giustizia in relazione alle attività di propria competenza.

Art.4 Oneri

1. Per l'attuazione della presente convenzione, non è previsto il riconoscimento reciproco di alcun corrispettivo.
2. Le Parti convengono che ciascuna di esse sosterrà a proprio esclusivo carico gli oneri, implementazioni e adempimenti di propria competenza, necessari o connessi, direttamente o indirettamente, alla realizzazione delle attività previste dalla convenzione.

Art.5 Comunicazioni fra le Parti

1. Per le comunicazioni fra le Parti, in attuazione della presente convenzione, sono individuati: per EqG il Vicedirettore protempore della Direzione Persone, Organizzazione e Tecnologie e il Responsabile protempore della Funzione Tecnologie ; per l'ANBSC il Direttore Generale protempore della Direzione generale delle gestioni economiche, finanziarie e patrimoniali, il Dirigente protempore dell'Ufficio gestione finanziaria delle procedure e il Dirigente protempore dell'Ufficio sistemi informativi.
2. Ogni comunicazione deve essere effettuata agli indirizzi sotto riportati ed è ritenuta valida ed efficace dalla data indicata nella ricevuta di avvenuta consegna: a) Se indirizzata ad EqG: segreteria.amministratoredelegato@pec.equitaliagiustizia.it; b) Se indirizzata all'ANBSC: agenzia.nazionale@pec.anbsc.it

3. È onere di ciascuna parte comunicare tempestivamente all'altra qualsiasi variazione dei recapiti indicati.

Art.6 Trattamento dei dati personali

1. I dati personali necessari per la stipula e l'esecuzione della presente Convenzione verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione della stessa nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione della presente Convenzione e degli obblighi ad essa correlati.
2. Le parti in qualità di Titolari autonomi del trattamento dei dati personali relativo alle attività oggetto della presente Convenzione, si impegnano reciprocamente e per quanto di loro competenza, a trattare i dati personali oggetto della presente Convenzione secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e comunque nel rispetto delle previsioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 – Regolamento Generale per la protezione dei dati personali, e in ossequio alle disposizioni del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 e, ove pertinente, del d.lgs. 51/2018 (recante attuazione della Direttiva Ue 680/2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati da parte delle autorità a fini di prevenzione indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali).
3. Le parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'autorità Giudiziaria e dichiarano altresì che gli stessi dati verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alle obbligazioni derivanti dalla presente Convenzione, nel rispetto dei suindicati principi, mediante strumenti idonei a garantire sicurezza e riservatezza.
4. Il trattamento dei dati personali relativi alle attività previste nella presente Convenzione dovrà essere effettuato con l'adozione delle misure di sicurezza ritenute idonee a garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la custodia in ogni fase del trattamento e di tutte le misure tecnico organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, impegnandosi ad adottare almeno le misure minime di sicurezza ICT per le PP.AA. di cui alla Circolare AgID n. 2/2017 del 18 aprile 2017.

Art.7 Composizione delle controversie

1. Al fine di favorire una composizione bonaria delle eventuali controversie e in armonia con il principio di buona fede contrattuale, in caso di contrasti che dovessero insorgere in ordine all'esecuzione e all'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, le Parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente gli eventuali motivi di contestazione.
2. Le Parti formuleranno le contestazioni in forma scritta, specificando espressamente le ragioni su cui le stesse si fondano, nonché l'esatto contenuto della pretesa.
3. La controparte sarà tenuta a fornire adeguata risposta nella medesima forma nel termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione.
4. Per la composizione bonaria della controversia è convocato, d'intesa tra le Parti, un incontro avente finalità conciliative, cui parteciperanno i rappresentanti legali di EqG e di ANBSC, da tenersi nei trenta giorni successivi alla ricezione della risposta alla contestazione.
5. Le Parti si obbligano a non iniziare alcuna azione legale, se non dopo l'eventuale conclusione infruttuosa dell'incontro conciliativo di cui sopra.

Art.8 Durata, modifiche e recesso

1. La presente convenzione ha durata fino al 31.12.2029, decorrente dalla data di sottoscrizione.
2. Alla data di scadenza la convenzione si rinnova tacitamente, ferma restando la facoltà di apportare, d'intesa tra le Parti, le modifiche ritenute più opportune.
3. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione, dandone comunicazione a mezzo PEC con almeno 60 (sessanta) giorni di preavviso.

Art.9 Attività di comunicazione

1. Le Parti convengono di dare diffusione tramite i propri siti istituzionali della presente convenzione.
2. Resta inteso che le Parti potranno, congiuntamente o disgiuntamente, procedere ad ulteriori forme di comunicazione e diffusione della convenzione e delle attività ad essa connesse, ivi inclusa la predisposizione e diffusione di comunicati stampa o altre iniziative di comunicazione istituzionale.

Alla presenza del Sig. SOTTOSEGRETARIO DI STATO
con delega ai Beni confiscati On.le Wanda Ferro

Equitalia Giustizia SpA
L'Amministratore delegato
Ing. Lucio Calce
[firmato digitalmente]



LUCIO
CALCE
16.04.2026
13:46:15
GMT+02:00

ANBSC
Il Direttore
Prefetto Maria Rosaria Laganà
[firmato digitalmente]

Firmato Digitalmente da/Signed by:
MARIA ROSARIA LAGANA'
[In Data/On-Date]